

## Commerciale

ANTIRICICLAGGIO

# I “nuovi” presidi organizzativi antiriciclaggio per gli intermediari

martedì 12 giugno 2018

di **Galmarini Sabrina** Avvocato in Milano, Partner Studio La Scala, Responsabile dipartimento Regulatory e Compliance

In data 13 aprile 2018, Banca d'Italia ha sottoposto a consultazione pubblica le nuove “Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli interni in materia antiriciclaggio”. Il documento è volto a dare attuazione alle previsioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per la prevenzione e il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, contenute del D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 (il c.d. “Decreto Antiriciclaggio”).

Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela

Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio

Il documento della Banca d'Italia rappresenta un'evoluzione del Provvedimento di Banca d'Italia dell'11 marzo 2011 rispetto al quale sono state apportate ampie modifiche\*.

Così, ad esempio, vengono rafforzati il **principio dell'approccio basato sul rischio** e il **principio di proporzionalità** – in base ai quali le misure organizzative e procedurali sono graduate in funzione della forma giuridica e della dimensione del soggetto obbligato, della complessità operativa, della natura dell'attività svolta e della tipologia dei servizi prestati – che **devono** guidare le scelte che i soggetti obbligati intendono, in concreto, perseguire.

Come si avrà modo di approfondire in seguito, alcune delle principali novità rispetto alla precedente disciplina riguardano:

- gli assetti organizzativi e gli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo;
- i compiti della Funzione Antiriciclaggio;
- i compiti del Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette;
- le funzioni antiriciclaggio nelle strutture di gruppo.

Gli assetti organizzativi a salvaguardia dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Allo scopo di prevenire in maniera più efficace i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati devono dotarsi di un **sistema organizzativo e di controllo** adeguato, nonché di **strategie, regole, risorse, procedure e funzioni** idonee ad assicurare l'efficace prevenzione del riciclaggio.

In questa prospettiva, gli organi aziendali, ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità, sono tenuti a:

- definire politiche aziendali coerenti con i principi e le regole antiriciclaggio;
- adottare policy idonee a preservare l'integrità aziendale;
- porre in atto misure organizzative atte ad evitare il rischio di coinvolgimento dell'intermediario in episodi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- svolgere controlli sul rispetto della normativa e sull'adeguato presidio dei rischi.

A tal fine, è necessario che il sistema organizzativo **coinvolga** diversi organi aziendali la cui articolazione dei compiti e delle responsabilità deve essere chiaramente definita. Sotto questa chiave di lettura, il documento in consultazione non fa riferimento a organi aziendali

nominativamente individuati, ma richiama le **funzioni di (i) supervisione strategica, (ii) gestione, (iii) controllo.**

L'obiettivo è quello di costituire un meccanismo di **interconnessione** tra le varie funzioni aziendali, in maniera tale da assicurare un corretto sistema di presidi per far fronte ai rischi derivanti dal riciclaggio o dal finanziamento del terrorismo. A ben vedere, il ruolo degli organi aziendali così delineato è in linea di continuità con quanto disciplinato, per le banche, dalla Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, e per gli intermediari finanziari, dalla Circolare di Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015.

In questo senso, **l'organo con funzione di supervisione strategica** provvede a **definire i principi generali e gli orientamenti strategici** adottati in concreto dal soggetto obbligato, che saranno, poi, **attuati dall'organo con funzione di gestione.**

Il controllo sulla completezza, la funzionalità e l'adeguatezza dei sistemi adottati, nonché l'osservanza della normativa antiriciclaggio, spetterà all'**organo con funzioni di controllo.**

Lo stretto **legame funzionale** tra le varie funzioni si evince anche in riferimento ai temi di (i) **scambio di informazioni** e (ii) **operazioni sospette.**

Per quanto concerne il primo aspetto, l'organo con **funzione di supervisione strategica** assicura che venga approntato un sistema adeguato, completo e tempestivo di **flussi informativi** verso gli organi aziendali, la cui **definizione** è disposta dall'organo con funzione di gestione.

In materia di **operazioni sospette**, **l'organo con funzione di gestione** definisce una **procedura articolata**, in ossequio **agli indirizzi** dettati dall'organo con **funzione di supervisione strategica**, che sia in grado di garantire, tra l'altro, omogeneità dei comportamenti, applicazione generalizzata all'intera struttura, il pieno utilizzo delle informazioni rilevanti e la ricostruibilità dell'iter valutativo. **Adotta**, altresì, procedure per garantire che venga assicurata la **massima riservatezza** della procedura di segnalazione di operazioni sospette, nonché strumenti, anche informativi, di **rilevazione delle operazioni anomale.**

Ancora, **l'organo con funzione di gestione** adotta strumenti idonei a consentire la **verifica dell'attività svolta dai dipendenti o collaboratori** in modo da rilevare eventuali **carenze o anomalie**, in maniera tale da segnalarle all'organo con **funzione di supervisione strategica** al fine di consentire a quest'ultimo di promuovere **idonee misure correttive.**

L'interconnessione tra le funzioni aziendali comprende, infatti, anche **l'organo con funzione di controllo**, il quale si avvale, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, delle strutture interne per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari e utilizza flussi informativi provenienti dagli altri organi aziendali.

In particolare:

- valuta con particolare attenzione l'idoneità delle procedure in essere per l'adeguata verifica della clientela, la conservazione delle informazioni e per la segnalazione delle operazioni sospette;
  - stimola l'azione di approfondimento dei motivi delle carenze, anomalie e irregolarità riscontrate e promuove l'adozione delle opportune misure correttive.
- A ben vedere, però, vi sono delle competenze, che discendono dalla normativa o dal Provvedimento in consultazione, proprie di ciascuna funzione.

In questo senso:

- |   |   |
|---|---|
| l'organo con funzione di supervisione strategica: | <ul style="list-style-type: none"><li>- nomina e revoca il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio e il Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette individuando i relativi compiti e responsabilità (dopo aver sentito l'organo con funzione di controllo);</li><li>- esamina e approva la Relazione relativa all'attività svolta dal Responsabile della Funzione Antiriciclaggio e il documento dell'autovalutazione dei rischi;</li><li>- valuta i rischi conseguenti all'operatività dei Paesi terzi associati a più elevati rischi di riciclaggio, individuando i presidi per attenuarli e ne monitora l'efficacia. In particolare, quest'ultimo aspetto rappresenta una novità rispetto al Provvedimento di Banca d'Italia dell'11 marzo 2011.</li></ul> |
|---|---|

l'organo con funzione di gestione:	- assicura, nei casi di operatività a distanza (ad esempio, effettuata attraverso canali digitali), l'adozione di specifiche procedure informatiche per il rispetto della normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento all'individuazione di operazioni anomale;
L'organo con funzione di controllo:	- informa senza ritardo le Autorità di vigilanza di tutti i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni che possano costituire violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di legge e delle relative disposizioni attuative.

#### La policy antiriciclaggio

Al fine di adempiere puntualmente alle disposizioni della normativa antiriciclaggio e del Provvedimento in consultazione, i soggetti obbligati devono **definire** una **policy** che indichi in modo **analitico e motivato** le **scelte** che gli stessi intendono **in concreto** compiere sui vari profili rilevanti, ad esempio, in materia di:

- assetti organizzativi, procedure e controlli interni;
- adeguata verifica della clientela;
- conservazione dei dati.

In questa prospettiva avrà un ruolo chiave **l'organo con funzione di supervisione strategica**, il quale ha il compito di definire le scelte concrete che il soggetto obbligato intende perseguire per assicurare coerenza con l'effettiva esposizione al rischio di riciclaggio.

Rispetto al Provvedimento di Banca d'Italia dell'11 marzo 2011, il documento in consultazione attribuisce maggiore importanza alla policy antiriciclaggio, in maniera tale da **"sensibilizzare"** l'intera organizzazione aziendale sui rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e sugli adempimenti richiesti dalla normativa.

Così, a titolo esemplificativo, in materia di **organizzazione, procedure e controlli interni**, la policy dovrà definire:

- le regole di governo, i ruoli e le responsabilità in materia di contrasto ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- l'assetto della Funzione Antiriciclaggio;
- l'eventuale delega per il Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette.

In materia di **adeguata verifica della clientela**, il soggetto obbligato dovrà definire nella policy le scelte adottare in concreto per l'adeguata verifica rafforzata o semplificata. Così, ad esempio, la policy dovrà definire:

- le tempistiche per il monitoraggio della clientela, assegnando per ciascun profilo di rischio una frequenza e intensità di controllo differente;
- la gestione dei rapporti ad "alto rischio", dei quali va valutata l'incidenza sulle linee di business aziendali e l'adeguatezza dei presidi.

Per l'assolvimento degli **obblighi di conservazione dei dati** e delle informazioni, la policy dovrà definire, ad esempio:

- le modalità e le tempistiche prescelte per la conservazione.

La policy costituisce un **"primo livello"** (di vertice) della normativa aziendale che disciplina i criteri generali e le linee guida per il soggetto obbligato. I principi così richiamati nella policy trovano attuazione nella documentazione interna ad hoc, che sarà disposta a cura **dell'organo con funzione di gestione**.

Ad esempio, i documenti interni di dettaglio concernono:

- i regolamenti della Funzione Antiriciclaggio;
- i regolamenti dell'unità organizzativa;
- i regolamenti riguardanti la collaborazione tra gli organi e le funzioni;
- le procedure per la segnalazione di operazione sospetta;
- le procedure per l'adeguata verifica della clientela;
- eventuali manuali operativi.

#### La Funzione Antiriciclaggio

I soggetti obbligati devono istituire una **Funzione** specificamente deputata a prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio (la c.d. **"Funzione Antiriciclaggio"**).

I compiti della Funzione antiriciclaggio e i requisiti del relativo Responsabile sono definiti in linea di sostanziale continuità con il precedente Provvedimento dell'11 marzo 2011, salvo alcune modifiche che riguardano, tra l'altro:

- la procedura di nomina e di revoca che viene assegnata all'organo con funzione di supervisione strategica, sentito l'organo con funzione di controllo (viene meno, dunque, la competenza dell'organo con funzione di gestione);
- la possibilità di attribuire la Funzione alle strutture che svolgono le funzioni di controllo di conformità o di risk management, previa una valutazione dell'idoneità di tale scelta rispetto all'entità e alla tipologia dei rischi di riciclaggio che la Funzione è chiamata in concreto a gestire;
- l'obbligo di trasmissione alla Banca d'Italia della Relazione annuale della Funzione Antiriciclaggio, corredata con i risultati dell'esercizio di autovalutazione.

Il soggetto obbligato può scegliere la soluzione organizzativa più idonea alle proprie caratteristiche. In particolare, il soggetto obbligato può:

- costituire una Funzione Antiriciclaggio ex novo;
- attribuire la Funzione Antiriciclaggio alle funzioni di Compliance o Risk management, previa una valutazione di tale scelta;
- affidare a strutture organizzative diverse i compiti in cui si articola l'attività della Funzione Antiriciclaggio, ma a condizione che la gestione complessiva del rischio sia ricondotta ad unità mediante la nomina di un Responsabile con compiti di coordinamento e supervisione. Indipendentemente dalla soluzione organizzativa prescelta è, tuttavia, necessario che:

- la Funzione sia dotata di requisiti di indipendenza e di risorse quantitativamente e qualitativamente adeguate rispetto ai compiti da svolgere;
- il personale che svolge compiti riconducibili alla Funzione Antiriciclaggio sia adeguato per numero, competenze tecnico-professionali e aggiornamento.

La Funzione ha l'importante compito di **referire direttamente** agli organi con funzioni di supervisione strategica, gestione e controllo e **verificare**, nel continuo, che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme in materia di antiriciclaggio.

Al tal fine, è prevista la facoltà di effettuare, in raccordo con la funzione di revisione interna, controlli in loco su base campionaria per verificare l'efficacia e la funzionalità delle procedure e dell'assetto organizzativo e individuare eventuali criticità.

Nello specifico, la Funzione provvede a:

- identificare le norme applicabili e valutare il loro impatto sui processi e le procedure interne;
- collaborare alla definizione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei rischi di riciclaggio;
- verificare nel continuo l'adeguatezza del processo di gestione dei rischi e l'idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure adottato e proporre le modifiche organizzative e procedurali necessarie o opportune al fine di assicurare un adeguato presidio dei rischi;
- collaborare alla definizione delle politiche di governo del rischio di riciclaggio e delle varie fasi in cui si articola il processo di gestione di tale rischio;
- coordinare l'esercizio annuale di autovalutazione dei rischi di riciclaggio a cui è esposto l'intermediario;
- prestare supporto e assistenza agli organi aziendali e all'alta direzione. In caso di offerta di prodotti e servizi nuovi, la funzione effettua in via preventiva le valutazioni di competenza;
- verificare l'affidabilità del sistema informativo per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette;
- trasmettere mensilmente alla UIF i dati aggregati concernenti l'operatività complessiva dell'impresa;
- trasmettere alla UIF, sulla base delle istruzioni dalla stessa emanate, le comunicazioni oggettive concernenti operazioni a rischio di riciclaggio;
- curare, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale dipendente e dei collaboratori;
- informare tempestivamente gli organi aziendali di violazioni o carenze rilevanti riscontrate nell'esercizio dei relativi compiti;
- predisporre flussi informativi diretti agli organi aziendali e all'alta direzione.

Fermo quanto sopra, alla Funzione Antiriciclaggio spettano pregnanti compiti in materia di **adeguata verifica rafforzata**. Infatti, il soggetto obbligato può:

- attribuire il compito (lo svolgimento dell'attività di adeguata verifica rafforzata) alle strutture operative, ma il Responsabile Antiriciclaggio deve verificare l'adeguatezza del processo di rafforzata verifica condotto dalle strutture di linea, sottoponendo ad attento controllo tale processo e i relativi esiti;

- attribuire il compito direttamente alla Funzione Antiriciclaggio nei casi in cui – per circostanze oggettive, ambientali e/o soggettive – appaia particolarmente elevato il rischio di riciclaggio. A tal riguardo, si segnala che l'individuazione dei principi e delle procedure per la gestione dei rapporti con la clientela ad alto rischio è una **novità** del Provvedimento in consultazione. Infatti, la maggior attenzione posta dal legislatore nei confronti della clientela a rischio elevato ha indotto l'Autorità di vigilanza ad avere un focus specifico su tale tipologia di clientela, al fine di prevenire in maniera più efficace il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

#### La Relazione annuale

Almeno una volta l'anno, la Funzione presenta agli organi di supervisione strategica, gestione e controllo una **Relazione** sulle (i) **iniziative intraprese**, sulle (ii) **disfunzioni accertate** e sulle (iii) **relative azioni correttive** da intraprendere, nonché (iv) sull'attività formativa del personale (la c.d. "**Relazione annuale**").

Nello specifico, la Relazione deve contenere:

- a) la collocazione della Funzione Antiriciclaggio nell'organizzazione aziendale o del gruppo;
- b) le attività che la Funzione Antiriciclaggio ha svolto nel periodo di riferimento con eventuali disfunzioni accertate e relative azioni correttive nei settori:
  - dell'adeguata verifica e della profilatura della clientela, con specifico riguardo agli eventuali ritardi nel completamento dell'adeguata verifica e il numero dei soggetti classificati a "rischio alto";
  - della conservazione dei dati;
  - del processo di individuazione e segnalazione delle operazioni sospette, con specifico riferimento al numero di segnalazioni inoltrate alla UIF;
  - dell'identificazione e dell'applicazione delle sanzioni finanziarie antiterrorismo e contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa;
- c) il riferimento all'esercizio di autovalutazione dei rischi;
- d) le iniziative di adeguamento alla luce delle risultanze dell'esercizio di autovalutazione e il relativo stato di avanzamento;
- e) le attività formative realizzate nel periodo di riferimento e quelle in pianificazione per l'anno successivo;
- f) eventuali problematiche specifiche dell'intermediario e altre notizie rilevanti;
- g) il piano di attività della Funzione antiriciclaggio per l'anno successivo.

Un elemento di **novità** contenuto nel Provvedimento in consultazione è dato dall'obbligo, per i destinatari della normativa, di **trasmettere alla Banca d'Italia**, entro il **30 aprile** di ogni anno, la **Relazione annuale** approvata dagli organi aziendali.

#### Il Responsabile Antiriciclaggio

La normativa antiriciclaggio prevede che i soggetti obbligati debbano nominare il **Responsabile della Funzione Antiriciclaggio** (il c.d. "**Responsabile Antiriciclaggio**") e **trasmettere a Banca d'Italia**, nel termine di **10 giorni**, la relativa delibera di nomina.

Come in precedenza evidenziato, la nomina e la revoca sono di competenza dell'organo con funzione di supervisione strategica, sentito l'organo con funzione di controllo, secondo procedure di selezione formalizzate.

In particolare, il soggetto obbligato può scegliere se assegnare il ruolo:

- ad un soggetto appositamente individuato;
- al Responsabile delle funzioni di Compliance o Risk management, coerentemente con il principio di proporzionalità;
- ad un amministratore, ma solo se giustificato dalle ridotte dimensioni dell'impresa e purché sia destinatario di specifiche deleghe in materia di controlli e non sia destinatario di deleghe che ne pregiudichino l'autonomia, salvo il caso di amministratore unico. Indipendentemente dalle scelte organizzative prescelte, è necessario che il Responsabile Antiriciclaggio:

- sia in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità;

- sia collocato in posizione gerarchico-funzionale adeguata e non deve avere responsabilità dirette in aree operative né essere gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di dette aree.

Il responsabile antiriciclaggio riferisce direttamente agli organi aziendali e ha accesso diretto all'organo con funzione di supervisione strategica e all'organo con funzione di controllo, cui riferisce senza restrizioni o intermediazioni.

L'esternalizzazione della Funzione

Nel documento in consultazione non è mutata la facoltà, per i soggetti obbligati, di **esternalizzare** lo svolgimento dei controlli attribuiti alla Funzione Antiriciclaggio, sebbene siano previste alcune limitazioni.

In primo luogo, il soggetto esterno al quale viene esternalizzata la Funzione deve essere dotato dei **requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità** citati in precedenza.

In secondo luogo, la responsabilità per la corretta gestione dei rischi **resta, in ogni caso, in capo ai soggetti obbligati**. Infatti, in caso di esternalizzazione, questi ultimi devono nominare un **Responsabile internodella Funzione Antiriciclaggio** con il compito di verificare il corretto svolgimento del servizio da parte del fornitore e adotta le cautele organizzative necessarie a garantire il mantenimento dei poteri di indirizzo e di controllo da parte degli organi aziendali.

In linea con quanto stabilito da Banca d'Italia con riguardo alla esternalizzazione di funzioni di controllo, **l'accordo di esternalizzazione** deve contenere almeno:

- i rispettivi diritti e obblighi;
- i livelli di servizio attesi, espressi in termini oggettivi e misurabili, nonché le informazioni necessarie per la verifica del loro rispetto;
- gli eventuali conflitti di interesse e le opportune cautele per prevenirli o, se non possibile, attenuarli;
- la durata dell'accordo e le modalità di rinnovo nonché gli impegni reciproci connessi con l'interruzione del rapporto;
- la frequenza minima dei flussi informativi nei confronti del responsabile interno e degli organi aziendali e delle funzioni di controllo, fermo restando l'obbligo di corrispondere tempestivamente a qualsiasi richiesta di informazioni e di consulenza;
- gli obblighi di riservatezza delle informazioni acquisite nell'esercizio della funzione;
- la possibilità di rivedere le condizioni del servizio al verificarsi di modifiche normative o nell'operatività e nell'organizzazione dell'impresa esternalizzante;
- la possibilità per il soggetto destinatario, le Autorità di Vigilanza e la UIF di accedere alle informazioni utili e ai locali in cui opera il fornitore di servizi per l'attività di monitoraggio, supervisione e controllo.

Ferme restando le specifiche previsioni sull'esternalizzazione nell'ambito dei gruppi, **non è coerente** con il principio di proporzionalità l'esternalizzazione dei compiti attribuiti alla Funzione Antiriciclaggio da parte dei destinatari che presentano **significative dimensioni e complessità operativa**.

Il Responsabile SOS

Il Provvedimento in consultazione prevede l'obbligo, per i soggetti destinatari, di nominare un **Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette** (il c.d. "**Responsabile SOS**"), avente il compito di valutare operazioni sospette ed eventualmente inviarle all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia ("UIF").

Come per la designazione del Responsabile Antiriciclaggio, il soggetto obbligato può scegliere se affidare il ruolo di **Responsabile SOS**:

- al Legale Rappresentante;
- ad un delegato del legale rappresentante;
- al Responsabile Antiriciclaggio.

Indipendentemente dalla scelta, è necessario che:

- sia in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità che vengono irrobustiti rispetto al precedente Provvedimento, precisando che il Responsabile svolga la propria attività con autonomia di giudizio e riservatezza nei confronti degli esponenti e delle altre funzioni aziendali;
- non abbia responsabilità dirette in aree operative né deve essere gerarchicamente

dipendente da soggetti di queste aree;

- la delega non sia attribuita al Responsabile della funzione di revisione interna né a soggetti esterni al destinatario.

Un altro aspetto di **novità** riguarda la **procedura per l'assegnazione della delega ad un soggetto diverso** dal legale rappresentante. Infatti, questa è conferita **dall'organo con funzione di supervisione strategica**, sentito l'organo con funzione di controllo. Resta ferma, invece, la regola in base alla quale il ruolo del Responsabile SOS vada **formalizzato, reso pubblico** all'interno della struttura aziendale e **comunicato tempestivamente** alla UIF.

Per quanto riguarda i compiti del Responsabile SOS, egli deve:

- valutare, alla luce di tutti gli elementi disponibili, le operazioni sospette comunicate dal responsabile della dipendenza o di altro punto operativo o unità organizzativa o struttura competente alla gestione concreta dei rapporti con la clientela (c.d. primo livello), ovvero di cui sia altrimenti venuto a conoscenza nell'ambito della propria attività;
- trasmettere alla UIF le segnalazioni ritenute fondate, omettendo l'indicazione dei nominativi dei soggetti coinvolti nella procedura di segnalazione dell'operazione;
- mantenere evidenza delle valutazioni effettuate nell'ambito della procedura, anche in caso di mancato invio della segnalazione alla UIF.

Rispetto al precedente Provvedimento, si introduce **l'obbligo**, per il Responsabile SOS, di valutare le operazioni sospette delle quali abbia **avuto conoscenza in qualunque modo**, anche senza un input di primo livello, valorizzandone, in questa maniera, il ruolo di indipendenza, autorevolezza e professionalità.

Al fine di esercitare in maniera corretta i propri compiti, il Responsabile SOS:

- può acquisire ogni informazione utile dalla struttura che svolge il primo livello di analisi delle operazioni anomale e dal responsabile antiriciclaggio, ove i due soggetti non coincidano;
- ha libero accesso ai flussi informativi diretti agli organi e alle strutture aziendali, significativi per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio (ad esempio, richieste pervenute dall'autorità giudiziaria o dagli organi investigativi);
- utilizza nelle valutazioni, anche eventuali, elementi desumibili da fonti informative liberamente accessibili.
- applica con rigore ed efficacia istruzioni, schemi e indicatori emanati dalla UIF e svolge un ruolo di interlocuzione con la stessa, corrispondendo tempestivamente alle eventuali richieste di approfondimento provenienti dalla stessa.

Inoltre, viene attribuito al Responsabile SOS un **ruolo di controllo**, giacché è previsto il compito di **effettuare verifiche**, anche a campione, sulla contiguità delle valutazioni dell'operatività della clientela da parte delle strutture che effettuano il primo livello di analisi.

Il Responsabile SOS ha anche un ruolo attivo per quanto concerne gli esiti delle segnalazioni. In primo luogo, **comunica**, con modalità organizzative idonee ad assicurare la tutela della riservatezza, **l'esito della propria valutazione** al soggetto responsabile di primo livello che ha dato origine alla segnalazione. In secondo luogo, ferma la tutela della riservatezza dell'identità dei soggetti che prendono parte alla procedura di segnalazione delle operazioni, **fornisce** – anche attraverso l'utilizzo di idonee basi informative – **informazioni sui nominativi dei clienti** oggetto di segnalazione di operazioni sospette ai responsabili delle strutture competenti ai fini **dell'attribuzione o aggiornamento del profilo di rischio** dei clienti stessi.

La Funzione di revisione interna

In materia di prevenzione e contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario per finalità di riciclaggio, la Funzione di revisione interna svolge un ruolo di primaria importanza. Infatti, verifica **in modo continuativo il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo aziendale** e la sua **conformità rispetto alla disciplina di riferimento e vigila sulla funzionalità** del complessivo sistema dei controlli interni.

A tal fine, la Funzione di revisione interna, attraverso controlli sistematici anche di tipo ispettivo, **verifica**:

- il costante rispetto dell'obbligo di adeguata verifica, sia nella fase di instaurazione del rapporto che nello svilupparsi nel tempo della relazione;
- l'effettiva acquisizione e l'ordinata conservazione dei dati e documenti secondo quanto prescritto dalla normativa;
- l'effettivo grado di coinvolgimento del personale dipendente e dei collaboratori nonché dei

responsabili delle strutture centrali e periferiche.

La funzione deve svolgere, altresì, interventi di **follow-up** per assicurarsi dell'avvenuta adozione degli **interventi correttivi delle carenze e irregolarità** riscontrate e della loro idoneità a evitare analoghe situazioni nel futuro.

Analogamente a quanto previsto per il Responsabile Antiriciclaggio, qualora sia giustificato dalle ridotte dimensioni dell'impresa, la responsabilità della funzione può essere attribuita ad un **amministratore**, purché sia destinatario di **specifiche deleghe in materia di controlli** e non sia destinatario di altre deleghe che ne pregiudichino l'autonomia, salvo il caso di amministratore unico.

La formazione

**Un'efficace applicazione** della normativa antiriciclaggio presuppone la **piena consapevolezza** delle sue **finalità**, dei **relativi principi**, degli **obblighi** e delle **responsabilità aziendali**.

Per questo motivo è richiesta una adeguata formazione del personale. In particolare, i dipendenti e collaboratori devono essere continuamente aggiornati in merito **all'evoluzione dei rischi** di riciclaggio e agli **schemi tipici delle operazioni finanziarie criminali**.

L'attività di addestramento e formazione del personale è svolta **con continuità e sistematicità**, nell'ambito di programmi organici. Così, ad esempio, **annualmente** deve essere sottoposta all'organo con funzione di gestione una **relazione** in ordine all'attività di addestramento e formazione in materia di normativa antiriciclaggio.

Un supporto all'azione di formazione del personale e di diffusione della complessiva disciplina può essere fornito dalle **associazioni di categoria** o da altri **organismi esterni**, attraverso iniziative volte ad approfondire la normativa, a studiarne le modalità di applicazione e a diffonderne la conoscenza in modo chiaro ed efficace.

Le Funzioni Antiriciclaggio nelle strutture di gruppo

Per quanto riguarda le strutture di gruppo, viene definito un quadro di riferimento più esteso e articolato del precedente, conferendo un **ruolo preminente all'attività di direzione, coordinamento e controllo della capogruppo**. Si tratta di un'impostazione che persegue l'obiettivo di garantire **un'omogenea identificazione** all'interno dei gruppi dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

A questi fini, la capogruppo, cui compete un ruolo di primaria importanza, nei modi ritenuti più opportuni, **coinvolge e rende partecipi** delle scelte effettuate gli organi aziendali delle altre società appartenenti al gruppo, responsabili, ciascuno secondo le proprie competenze, dell'attuazione nella propria realtà aziendale delle strategie e politiche di gruppo.

In questa prospettiva, il principio dell'approccio basato sul rischio viene esteso a **livello globale**, fissando **standard generali** in materia di adeguata verifica della clientela.

In particolare, la capogruppo stabilisce e approva:

- una metodologia di gruppo per la valutazione dei rischi di riciclaggio;
- procedure formalizzate di coordinamento e collegamento fra le società appartenenti al gruppo e la capogruppo per tutte le aree di attività attinenti all'adeguata verifica della clientela e all'individuazione e segnalazione delle operazioni sospette.

Il Responsabile Antiriciclaggio di gruppo è **informato in maniera compiuta e tempestiva** degli esiti delle attività di controllo effettuate presso le società appartenenti al gruppo nonché di ogni accadimento di rilievo. A tal fine, ha accesso a **tutte le banche dati del gruppo contenenti informazioni utili** all'espletamento dei propri compiti.

Di rilievo, in particolare, la previsione dell'obbligo di istituire una **base informativa comune** che consenta a tutte le società appartenenti al gruppo di valutare in modo omogeneo la clientela. Così, se la Funzione Antiriciclaggio viene **esternalizzata** alla capogruppo ovvero ad altra società del gruppo, la società che ha esternalizzato la funzione individua un **Responsabile interno** che, operando in stretto coordinamento funzionale con l'apposita struttura cui la Funzione è stata esternalizzata, **presidi** i processi collegati alla normativa antiriciclaggio nella società di riferimento.

Non solo, con riferimento all'articolazione della procedura di segnalazione di operazioni sospette nei gruppi, si chiarisce che il c.d. "**modello accentratore**" (cioè con delega conferita a un delegato di gruppo) trova applicazione in caso di gruppo italiano e per le sole controllate



con sede in Italia. Infatti, le società del gruppo con sede in Italia possono conferire al Responsabile SOS della capogruppo, o di altra società del gruppo con sede in Italia, la relativa delega.

Ciascuna delega deve essere **adeguatamente formalizzata** e resa pubblica all'interno del gruppo, nonché tempestivamente comunicata alla UIF. Se la delega è conferita, le operazioni da valutare **sono trasmesse al delegato di gruppo** attraverso una specifica **procedura**, la quale deve:

- essere caratterizzata da un limitato numero di livelli intermedi di analisi delle segnalazioni;
  - garantire celerità, riservatezza e facilità di confronto tra chi matura il sospetto e tale delegato.
- Il delegato acquisisce, direttamente o per il tramite delle strutture di volta in volta individuate presso le altre società del gruppo, **tutte le informazioni** utili in possesso delle controllate. Informa, inoltre, il **referente antiriciclaggio** di ciascuna società del gruppo dell'esito della propria valutazione.

Per i gruppi di **maggiore complessità e articolazione**, invece, si conferma la possibilità di **designare più delegati**, con l'individuazione di criteri che assicurino la ripartizione di competenze tra gli stessi (ad esempio ripartendo le deleghe per area geografica ovvero per tipologia di prodotto o servizio offerto), ma comunque in numero contenuto. In tali ipotesi, occorre in ogni caso **assicurare**:

- criteri di ripartizione delle competenze univoci e coerenti, in modo da evitare incertezze, sovrapposizioni o lacune;
- una funzione di coordinamento che garantisca l'omogeneità e la coerenza delle procedure e dei criteri di valutazione utilizzati;
- un'interlocuzione unitaria con le Autorità e, in particolare, con la UIF;
- la condivisione del patrimonio informativo aziendale, ai fini di un pieno utilizzo delle informazioni disponibili;
- l'accesso di ciascun delegato alle segnalazioni effettuate, a quelle valutate come non meritevoli di trasmissione o in corso di valutazione da parte di altri delegati.

Le società controllate con sede in Italia che non abbiano conferito delega al delegato di gruppo e le società controllate con sede in un altro Paese comunitario consentono al Responsabile SOS della capogruppo **l'accesso alle informazioni** attinenti alle segnalazioni trasmesse e a quelle ritenute infondate, corredate della motivazione di tale decisione. L'informativa dovrà comunque avvenire con modalità volte a garantire la **massima riservatezza dell'identità dei soggetti** che partecipano alla procedura di segnalazione.

I gruppi con **operatività transfrontaliera**, invece, sono tenuti a fissare **standard generali** in materia di adeguata verifica della clientela e segnalazione delle operazioni potenzialmente sospette e le procedure in essere presso le succursali e le filiazioni estere devono **essere in linea** con gli standard del gruppo e tali da assicurare la condivisione delle **informazioni a livello consolidato**, salvo il rispetto degli specifici adempimenti prescritti dall'ordinamento del Paese ospitante.

\* Si ringrazia il Dott. Paolo Pogliaghi di Bcc Milano per aver collaborato alla stesura di parte del testo nonché per il confronto reso.

Copyright © - Riproduzione riservata